

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

(ai sensi dell'art. 198 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

Titolo I	Disposizioni generali (artt. 1 – 5)
Titolo II	Gestione dei rifiuti (artt. 6 – 10)
Titolo III	Gestione di particolari categorie di rifiuti (artt. 11 – 18)
Titolo IV	Gestione del servizio pubblico (artt. 19 – 25)
Titolo V	Ulteriori obblighi dei cittadini (artt. 26 – 33)
Titolo VI	Controlli e sanzioni (artt. 34 – 35)
Titolo VII	Disposizioni finali (artt. 36)

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - CAMPO D'APPLICAZIONE ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento disciplina i servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nelle varie fasi del conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, ed è redatto ai sensi dell'art. 198 comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei pubblici servizi locali di rilevanza economica ed utilizzando le modalità e tipologie di raccolta che riterrà più idonee per estendere e razionalizzare il servizio.
3. Il gestore del servizio pubblico può altresì espletare servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali, assimilati o non, sulla base di singoli contratti di utenza a corrispettivo.
4. Il presente regolamento supera ogni precedente regolamento in materia e si adegua automaticamente alla successiva normativa inderogabile emessa dallo Stato, dalla Regione Lombardia o da altre autorità competenti in materia.
5. Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

ART.2 – SOSTANZE ESCLUSE

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a) alle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, quali:
 - le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione e i sottoprodotti di origine animale contemplati dal regolamento CE n.1774/2002;
 - i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.
 - b) ai sottoprodotti, come definiti dalla normativa di settore, (art. 184- bis, d.lgs. 152/2006) ossia alle sostanze ed ai materiali dei quali il produttore non intende disfarsi, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
 - la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto;
 - è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
 - c) alle sostanze che hanno cessato di essere rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006, in quanto sono state sottoposte a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e che soddisfino le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la

sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

d) ai materiali vegetali, alle terre e al pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento e con riferimento all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 si intende per:

- a) *rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) *rifiuto organico*: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- c) *autocompostaggio*: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- d) *frazione secca (rifiuto indifferenziato)*: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- e) *imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- f) *imballaggio per la vendita o imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- g) *imballaggio multiplo o imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- h) *imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- i) *rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla precedente lettera a) esclusi i residui della produzione;
- j) *produttore di rifiuti*: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- k) *detentore*: il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- l) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
- m) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, e le attività produttive in genere;
- n) *gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- o) *raccolta*: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) *raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) *riutilizzo*: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

- r) *recupero*: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o dell'economia in generale;
- s) *riciclaggio*: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- t) *smaltimento*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- u) *luogo di produzione dei rifiuti*: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati rifiuti;
- v) *centro di raccolta o piattaforma ecologica*: area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i.;
- x) *spazzamento delle strade*: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- y) *raccolta porta a porta*: ritiro a domicilio dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione;
- z) CER: Catalogo Europeo dei Rifiuti che classifica i rifiuti secondo codici (CER) costituiti da sei cifre riunite in coppie (capitolo, processo produttivo, rifiuto); CRS/CNS: Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi.

Per le restanti definizioni si fa rinvio al D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 4 – CLASSIFICAZIONE

1. Ai fini del presente regolamento e con riferimento all'art. 184 del D.Lgs. 156/2006 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del successivo articolo 5;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini pubblici e privati, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), in particolare vestiario, casse in zinco ed eventuali inerti da attività edilizia.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole ed agroindustriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, salvo non costituiscano sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. n.152/2006;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti con una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/2006.

ART. 5 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, nonché dell'applicazione del prelievo correlato al servizio è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.
2. In attesa dei criteri che dovranno essere fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 152/2006, sono assimilati per qualità ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi prodotti da utenze non domestiche, composti dai seguenti manufatti e materiali:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili), purché perfettamente puliti;
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
 - cassette, pallet;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili, ad eccezione della carta catramata;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, ad esclusione degli pneumatici;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi ai beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, espansi plastici e minerali, e simili, ad esclusione della lana di vetro e di roccia;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli, di legno, plastica e simili esclusi i pannelli di gesso e cartongesso;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), solo se per tipologia e dimensioni simili a quelle per uso domestico;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);

- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi, ad eccezione delle carcasse o delle parti di animali o dei prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 2 ottobre 2002;
 - R.A.E.E. da raccolta "1:1", si considerano assimilati i RAEE provenienti da "1:0" e "Dual Use" anche se in attesa di emanazione dei relativi decreti attuativi – 16.02.14, 20.01.21*, 20.01.03*, 20.01.35*, 20.01.36.
3. I rifiuti da imballaggi secondari e terziari devono essere conferiti in maniera differenziata e per frazione merceologica distinta; i rifiuti di imballaggi terziari sono conferiti nel rispetto di quanto indicato all'art. 16.
 4. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
 - i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
 - la spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
 5. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto all'articolo 17.
 6. I predetti rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
 7. L'utente che superi o ritenga di superare il limite quantitativo previsto dal comma precedente dovrà darne comunicazione al Comune, con le modalità previste per la dichiarazione della tassa o tariffa per i rifiuti urbani, entro e non oltre il 31 ottobre, di ogni anno, a valere per l'anno successivo, precisando il limite di assimilazione, il quantitativo totale e le tipologie di rifiuti che prevede di produrre. Il Comune, sentito il Gestore, comunica entro sessanta giorni la soluzione di servizio e le misure organizzative atte a gestire l'utenza, nel qual caso i rifiuti prodotti dall'utenza restano assimilati agli urbani. In mancanza, i rifiuti dell'utenza saranno considerati a tutti gli effetti rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche ai fini delle dichiarazioni e comunicazioni previste per la tassa rifiuti, ad eccezione dei rifiuti provenienti da uffici, archivi, mense, servizi igienici e spogliatoi.
 8. Il Comune potrà attivare, anche a titolo oneroso, per alcune tipologie di rifiuti assimilati prodotte in quantità significativa, specifiche forme di raccolta selettiva. I produttori di tali rifiuti dovranno assicurare un conferimento separato rispettando le modalità organizzative dei servizi dedicati.

Titolo II - GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 6 - PRINCIPI GENERALI

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve osservare i seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve esser evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali o energia.
2. Il Comune promuove, anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attivare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia.

ART. 7 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla Comunità Europea della raccolta differenziata dei rifiuti e per permettere il riciclo ai fini della produzione di nuovi beni e di energia, il Comune attiverà, d'intesa con il Gestore del servizio e fatto salvo quanto meglio specificato nel presente regolamento, la raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche di rifiuto:
 - frazione umida, comprendente gli scarti alimentari e di cucina provenienti da utenze domestiche, ristoranti, servizi di ristorazione, punti vendita al dettaglio e attività alimentari (anche mediante promozione di compostaggio domestico)
 - vetro
 - legno
 - metalli
 - imballaggi in plastica e/o lattine
 - carta e cartone
 - tessuti
 - tessili sanitari
 - vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi pubbliche o private, come scarti di potature, sfalci e foglie
 - rifiuti ingombranti da utenze domestiche e non domestiche
 - rifiuti di beni in polietilene
 - rifiuti provenienti da attività del "fai da te domestico", come oli minerali esausti, accumulatori al piombo, pneumatici, inerti e manufatti ceramici
 - oli esausti
 - farmaci
 - cartucce di inchiostro e toner
 - RAEE
 - residui da spazzamento stradale
 - frazione indifferenziata
 - inerti.

ART. 8 - DIVIETI E OBBLIGHI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI

1. I rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti alla rete di raccolta predisposta dal gestore del servizio utilizzando le modalità e i contenitori a ciò adibiti. Il conferimento dei rifiuti presso la piattaforma ecologica deve comunque avvenire nei limiti delle autorizzazioni e prescrizioni dell'autorità competente.
2. Prima del conferimento il rifiuto, in particolare l'umido, va conservato in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, prima del conferimento gli utenti devono proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati.
3. Gli utenti devono curare la separazione delle diverse frazioni merceologiche, tanto nel conferimento quanto nella fase anteriore, e il rispetto delle norme specificamente previste per particolari frazioni di rifiuto. Le frazioni differenziate, salvo l'indifferenziato e l'umido, dovranno essere conferite pulite e asciutte, prive di sostanze estranee, ed essere ridotte il più possibile di volume, in particolare, per i cartoni, i contenitori di plastica, le scatole e gli scatoloni e in genere gli imballaggi. Carta e cartone dovranno essere compattati al fine di ridurre il volume e conferiti secondo le modalità stabilite dal Comune. La frazione umida dovrà essere racchiusa in sacchetti compostabili e inserita negli appositi contenitori, curandone la perfetta tenuta e chiusura.
4. Le utenze non domestiche devono distinguere sin dall'origine i flussi dei rifiuti speciali (pericolosi e non) da quelli dei rifiuti assimilati agli urbani, provvedendo autonomamente allo smaltimento dei primi anche sulla base di contratti autonomi.
5. I rifiuti devono essere conferiti all'interno dei contenitori o dei sacchetti predisposti dal gestore del servizio e non possono essere abbandonati al di fuori degli stessi, curando che il coperchio del contenitore rimanga chiuso. I rifiuti che non possono trovare spazio all'interno dei contenitori o che ne impediscono la chiusura devono essere conferiti presso il centro di raccolta.
6. È vietata ai non addetti al servizio qualsiasi forma di cernita o prelievo dei rifiuti già conferiti al servizio, compresi gli indumenti od oggetti conferiti nei contenitori di raccolta delle Associazioni umanitarie.
7. Fatte salve le norme e disposizioni in tema di circolazione stradale, nelle aree appositamente delimitate, entro le quali sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, devono essere rispettate le disposizioni impartite dal Gestore del servizio o dai suoi addetti o incaricati ed è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque intralciare o ritardare le attività del servizio. Oggetti o veicoli irregolarmente posizionati verranno rimossi forzatamente, salva l'applicazione a carico del responsabile della prevista sanzione pecuniaria.
8. Lo spostamento dei contenitori dedicati alla raccolta è riservato al personale addetto ai servizi.
9. Ai soggetti non residenti o domiciliati nel Comune è vietato conferire rifiuti nei contenitori dislocati sul territorio comunale o presso il centro di raccolta comunale.
10. Il trasporto dei rifiuti effettuato da enti od imprese deve essere accompagnato dalla documentazione di identificazione prevista dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006. Sono esclusi da tale obbligo:
 - i trasporti di rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico o da suoi incaricati;
 - i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, anche da attività agro-industriali, effettuati dal relativo produttore in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri per trasporto, sempre che nell'anno solare non si abbiano più di quattro conferimenti e la quantità conferita non superi complessivamente 100 chilogrammi o cento litri;
11. Gli indumenti smessi ma riutilizzabili possono essere conferiti presso i contenitori dislocati sul territorio a cura di enti/associazioni senza scopo di lucro con cui l'amministrazione Comunale abbia stipulato apposite convenzioni. Lo svuotamento e la manutenzione di detti contenitori sono a carico dell'ente/associazione che diventerà proprietaria dei materiali conferiti.
12. Nel centro di raccolta verrà esposto ben visibile un avviso conforme all'allegato 1, che riporta le principali norme di comportamento degli utenti nelle piattaforme stesse.

ART. 9 – DIVIETI

1. Non possono essere conferiti al pubblico servizio i seguenti rifiuti:
 - a. i rifiuti speciali pericolosi;
 - b. i rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

- c. le sostanze liquide, salvo per le sostanze di cui è specificamente prevista la raccolta in forma differenziata;
 - d. i materiali accesi o facilmente infiammabili;
 - e. materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e di trasporto;
 - f. le ulteriori sostanze non conferibili per legge o per specifiche disposizioni del presente regolamento.
2. E' vietato danneggiare, ribaltare o imbrattare i contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, quali cassonetti, cestini portarifiuti e contenitori per sfalci e potature.
3. E' vietato l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere, anche se racchiusi in sacchetti o recipienti, in qualsiasi parte del territorio comunale, compresi i corsi d'acqua, le rogge, i laghetti, i fossati, gli argini, le sponde, le caditoie e gli scarichi. In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, il Sindaco può disporre con propria ordinanza lo sgombero entro un termine congruo dei rifiuti accumulati a carico dei soggetti obbligati. Persistendo l'inadempienza, alla rimozione dei rifiuti e alle ulteriori opere di pulizia provvederà il gestore del servizio pubblico su incarico del Comune, che si rivarrà degli oneri sui responsabili. La determinazione dell'importo della sanzione amministrativa è stabilita nel successivo art. 35.

ART. 10 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emanare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e, se istituita, alla competente Autorità d'Ambito, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e possono essere reiterate per un periodo non superiore a diciotto mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.
3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico - sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Titolo III - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ART. 11 - RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

1. Le utenze domestiche possono conferire i rifiuti urbani ingombranti, quali i beni di consumo durevoli di arredamento, nonché i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, esclusivamente con le seguenti modalità:
- a) ritiro su chiamata previo appuntamento e con le modalità concordate col gestore del servizio;
 - b) conferimento al centro di raccolta.
2. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti urbani ingombranti, quali i beni di consumo durevoli di arredamento e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dalle stesse prodotti solo presso il centro di raccolta comunale, nel rispetto degli eventuali obblighi sul formulario di trasporto.
3. I soggetti iscritti nel registro delle imprese che, nell'ambito di un'attività commerciale, forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri di raccolta organizzati dal comune o da terzi di quelle valutate non suscettibili di reimpiego.

ART. 12 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Le pile per usi specialistici (pile "a bottone") devono essere conferite presso il centro di raccolta o eventualmente negli appositi contenitori posizionati sul territorio comunale.
2. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori posizionati sul territorio comunale (anche in strutture autorizzate dall'Amministrazione Comunale), strutturati in modo tale da contenere la fuoriuscita di liquidi e da consentire l'asporto dei rifiuti da parte del servizio pubblico, qualora il Comune abbia attivato tale servizio, ovvero da imprese a ciò autorizzate.
3. I prodotti e relativi contenitori etichettati "T" (tossici) "F" (infiammabili) o "X" (irritanti, nocivi) - in particolare relativi a prodotti per la pulizia per la casa (ammoniaca, candeggina, trielina, solventi, diluenti), per il giardinaggio (biocidi e fitofarmaci), per l'auto (lucidante, detergente, ecc.), per l'igiene (cosmetici, lacche, ecc.), per il fai da te (vernici, colle, diluenti, solventi) -, nonché le lampade a scarica, i rifiuti classificati CER 20.01.12 (vernici, inchiostri, adesivi), CER 20.01.13 (solventi), CER 20.01.17 (prodotti fotochimici), CER 20.01.19 (pesticidi) e gli altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale sono separatamente conferiti esclusivamente alle piattaforme ecologiche/centri di raccolta.
4. Le disposizioni del presente articolo valgono solo per i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, dovendo le utenze non domestiche provvedere allo smaltimento di tali sostanze tramite imprese autorizzate (art. 8, comma 4).

ART. 13 - MATERIALI INERTI

1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate in proprio presso utenze domestiche possono essere conferiti presso le piattaforme ecologiche in maniera differenziata e sino ad un massimo di 1.000 kg/giorno o 0,5 mc/giorno per utenza.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare la provenienza del rifiuto conferito.

ART. 14 - VEICOLI A MOTORE

1. I materiali prodotti da utenze domestiche e composti essenzialmente da oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali derivanti da riparazioni e sostituzioni relative al proprio veicolo a motore devono essere conferiti in maniera differenziata presso la piattaforma ecologica.
2. Il proprietario di un veicolo a motore, rimorchi o mezzi simili che intenda disfarsene, deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 231 d.lgs. 152/2006.

ART. 15. OLII E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI

1. Gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti prodotti dalle utenze domestiche devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti e conferiti direttamente dal produttore alla piattaforma ecologica o nei contenitori appositi posizionati sul territorio.
2. Gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti prodotti da attività di ristorazione o da attività di somministrazione al pubblico di alimenti e vivande, raccolti separatamente dagli altri rifiuti, possono essere conferiti alla piattaforma ecologica in maniera differenziata.
3. I contenitori utilizzati per la raccolta e il conferimento di cui ai commi precedenti, dotati di chiusura ermetica e a tenuta stagna, devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento.

ART. 16 – RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

1. I rifiuti da imballaggi terziari, assimilati per qualità ai rifiuti urbani, devono essere conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico per frazioni merceologiche distinte ed esclusivamente con le seguenti modalità:
 - a) presso la piattaforma ecologica comunale nel rispetto degli obblighi del formulario di trasporto;
 - b) richiedendo servizio dedicato di raccolta presso l'utenza previa stipula di apposito contratto oneroso con il gestore del servizio e nel rispetto degli obblighi sul formulario di trasporto.
2. E' vietato il conferimento al servizio pubblico di imballaggi terziari ancora riutilizzabili.

ART. 17 – SFALCI E POTATURE – AUTOCOMPOSTAGGIO

1. Sfalci e potature possono essere conferiti dall'utente in maniera differenziata presso la piattaforma ecologica o, se prodotti in proprio dalle utenze domestiche, anche presso gli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
2. Sfalci e potature prodotti nell'esercizio di attività professionali di cura delle aree verdi e dei giardini, provenienti da utenze domestiche o non domestiche situate nel territorio comunale, possono essere conferiti presso la piattaforma ecologica in maniera differenziata e solo previa stipula di apposito contratto oneroso con il Gestore del servizio.
3. La fruizione delle eventuali agevolazioni tariffarie correlate all'autocompostaggio domestico è subordinata alla dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle operazioni di compostaggio dei rifiuti organici. L'utente che dovesse usufruire di tali agevolazioni non potrà conferire i rifiuti sopra elencati alla piattaforma ecologica o negli appositi contenitori.
4. Il soggetto che attiva il compostaggio domestico deve:
 - Evitare esalazioni moleste, nonché ogni danno o pericolo di danno all'ambiente o alla tutela igienico-sanitaria in rispetto delle normative in materia;
 - Inserire nel composter solo materiali idonei a subire il processo di compostaggio, quali rifiuti di cucina, scarti del giardino e dell'orto, segatura e trucioli da legno non trattato, cenere di combustione di scarti vegetali; non sono in particolare inseribili: metalli, plastica e gomma, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata;
 - Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche per garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici;
 - Ottenere, se necessario, le eventuali autorizzazioni.

Art. 18. RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti ordinari, come fiori secchi, corone, carte, ceri, sostanze provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde, prodotti nella aree cimiteriali devono essere stoccati in appositi contenitori sistemati in aree all'interno o all'esterno dei cimiteri.
2. I rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla tumulazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente trattati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del cimitero.
3. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio lo smaltimento e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

Titolo IV - GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO

ART. 19 – ZONE E MODALITA'

1. Il servizio di raccolta, spazzamento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani viene svolto dal gestore del servizio nell'ambito del territorio comunale.
2. Rientrano nella zona servita anche le utenze che ivi abbiano il solo imbocco alla pubblica via. Le utenze ubicate al di fuori dell'area di svolgimento del servizio devono comunque fruire del servizio, portando i rifiuti al più vicino punto di conferimento.
3. Le modalità di svolgimento del servizio devono soddisfare le esigenze della zona servita per frequenza, tipologia di sostanze raccolte e livelli numero forma e dimensione.
4. I contenitori dei rifiuti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada.
5. I contenitori devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al minimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia. Tutti i contenitori posti in prossimità della viabilità, devono essere dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del Codice della Strada.
6. I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio d'intesa con il Comune; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio pubblico.
7. Il Comune promuove accordi di programma fra gli enti proprietari delle strade e i gestori dei Servizi alla scopo di garantire la pulizia delle aree di rispettiva competenza.

ART. 20 – RACCOLTA E SPAZZAMENTO

1. La raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza.
2. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni d'inquinamento acustico degli spazi urbani.
3. La pulizia della carreggiata stradale con sistemi meccanizzati sarà periodica e programmata per zone ed orari. Al fine di consentire l'espletamento di dette operazioni, il Comune assumerà gli atti necessari di concerto con il Gestore dei servizi.

ART. 21 – TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e ambientali.
2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale.
3. Per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico di raccolta, l'Amministrazione Comunale può istituire specifiche corsie preferenziali, zone protette al traffico veicolare, ecc.

ART. 22 - STAZIONI DI TRASFERIMENTO – TRASBORDO

1. Il Gestore del servizio può proporre al Comune l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento fisse, attuando tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.
2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti, delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

ART. 23 - CONTENITORI STRADALI

1. I rifiuti di piccole dimensioni prodotti da attività umane su vie ed aree pubbliche o aperte al pubblico vanno conferiti nei cestini stradali predisposti dall'Amministrazione Comunale ed i rifiuti non vanno abbandonati nei pressi del cestino ma inseriti nell'apposito contenitore.
2. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti o comunque rifiuti che per peso o volume intralcino lo svolgimento del servizio.
3. La mancata esecuzione di quanto previsto dal comma 1 comporterà l'emissione di sanzione amministrativa stabilita nel successivo art. 34.

ART. 24 - COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI E INCENTIVI

1. Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune e il Gestore del servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.
2. Il Comune potrà incentivare le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati con:
 - a) attestati di benemerenzza, conferiti di norma annualmente, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
 - b) premi materiali, da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
 - c) sgravi sulla tassa rifiuti, commisurati al beneficio effettivo ottenuto dalla raccolta differenziata.
3. Le scuole potranno ottenere riduzioni della tassa o tariffa da destinare per l'educazione ambientale.

ART. 25 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE

1. Il gestore del servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti.
2. Il Comune, di concerto con il Gestore del servizio, nonché con le associazioni ambientaliste e culturali, la scuola ed esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di informazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione dell'ambiente.
3. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di gestione dei rifiuti e a informare di tali risultati la Provincia e i cittadini.

Titolo V - ULTERIORI OBBLIGHI DEI CITTADINI

ART. 26 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. Tutte le superfici private scoperte devono essere mantenute in modo decoroso e nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Locale d'Igiene.
2. Le superfici di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private di uso pubblico, recintate e non, vanno mantenute nelle condizioni previste dal Regolamento Locale d'Igiene.
3. devono essere tenuti in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, liberi da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, ripuliti con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni di igiene buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
4. A tale scopo tali luoghi devono essere provvisti delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee ad evitarne l'inquinamento e l'impaludimento; dette opere devono essere mantenute in corretto stato di efficienza da parte di chi ne abbia la disponibilità.

5. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo. I proprietari, conduttori, affittuari, devono inoltre mantenere puliti i marciapiedi antistanti le proprietà.
6. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso in condizioni tali da non costituire pericolo di incendio o divenire deposito di rifiuti.
7. In caso di inadempienza alle disposizioni del presente articolo e allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, il Sindaco può disporre con propria ordinanza, fissando un termine, affinché gli interessati provvedano allo sgombero dei rifiuti in maniera differenziata da eseguirsi con spese a carico dei soggetti obbligati.

ART. 27 – PULIZIA DEI MERCATI E BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO

1. I concessionari e occupanti posti di vendita nel mercato al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono liberare il suolo occupato entro le ore 12.30, così da consentire al gestore del servizio di provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti in forma differenziata.

ART. 28 – PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA – PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E SOSTA TEMPORANEA

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park-park e circhi assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo, prima dell'inizio dell'occupazione, dovranno dimostrare di avere una specifica autorizzazione comunale e di aver versato una cauzione a garanzia di eventuali danni e abbandono di rifiuti.
2. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade pubbliche, anche senza finalità di lucro, sono tenuti a chiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che intendono effettivamente occupare ed utilizzare al fine di provvedere direttamente alla loro pulizia.

ART. 29 – CONCESSIONARI DI AREE PUBBLICHE

1. I gestori di attività artigianali, commerciali e di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura dell'attività l'area in dotazione deve risultare perfettamente ordinata e pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che, pur non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo utilizzano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana degli spazi antistanti.

ART. 30 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E OBBLIGO RIMOZIONE INGOMBRI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area utilizzata. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.
2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio allo sgombero dei materiali e della pulizia del suolo

3. Qualora dette operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
4. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente, su incarico del Comune, dal gestore del pubblico servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché al procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e del presente regolamento.

ART. 31 – OBBLIGHI IN CASO DI NEVICATE E FORTI PRECIPITAZIONI

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici o cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Il Comune può disporre, anche con propria ordinanza, obblighi per i proprietari, gli amministratori e conduttori di immobili relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi. La neve rimossa dai cortili o altri luoghi privati non deve in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazzi, balconi o in genere da qualunque posto elevato, si deve provvedere senza occupare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. E' fatto obbligo di abbattere eventuali lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.
3. I canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
4. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. Alla rimozione della neve dai passi pedonali e carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
6. In caso di forti precipitazioni è richiesta la collaborazione degli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via per liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali, quali le foglie degli alberi, che possano ostruire il regolare deflusso dell'acqua.

ART. 32 – VOLANTINAGGIO – CONTENITORI MATERIALE PUBBLICITARIO

1. E' vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico, o lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili. Tal divieto non si applica ai volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore per il deposito dei rifiuti minuti.
3. E' fatto divieto collocare sul suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
4. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'amministrazione Comunale.
5. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori previsti nell'art. 35.

ART. 33 – DISPOSIZIONI DIVERSE IN TEMA DI PULIZIA DI AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute a evitare che gli animali sporchino i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici e altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di rimuovere gli escrementi del suolo pubblico. La mancata esecuzione di quanto previsto comporterà l'emissione della sanzione prevista dall'art. 35.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione dei fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
3. Le carogne o carcasse di animali registrati e di cui sono identificabili i proprietari, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, sono asportate e smaltite dai proprietari stessi, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'autorità sanitaria competente.
4. In caso di inosservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3, la pulizia è effettuata a cura del Comune con addebito ai responsabili delle spese.

Titolo VI - CONTROLLI E SANZIONI

ART. 34 – CONTROLLI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento o da esse richiamate sono accertate dal personale della polizia locale, nonché dagli addetti ai servizi ecologici del comune e/o dal personale del gestore del pubblico servizio incaricati con apposita deliberazione della giunta comunale.
2. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà il successivo iter procedimentale.
3. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa.

ART. 35 – SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o a ordinanze attuative dello stesso comportano, ai sensi dell'art. 7 bis d.lgs. 267/2000, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella seguente tabella.

Articolo	Disposizioni violate	Sanzione min-max
8 comma 2	Obblighi anteriori al conferimento	€ 25-150
8 comma 4	Separazione dei flussi dei rifiuti speciali e di quelli assimilati	€ 50-300
8 comma 5	Modalità di conferimento	€ 25-150
8 comma 6	Cernita o prelievo di rifiuti già conferiti ai contenitori	€ 25-150
8 comma 7	Intralcio all'operazione di svuotamento dei contenitori	€ 25-150
8 comma 9	Conferimento soggetti non residenti	€ 50-300
9 comma 3	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti <ul style="list-style-type: none">• se relativo a rifiuti non ingombranti e non pericolosi• se relativo a rifiuti ingombranti e non pericolosi• se relativo a rifiuti pericolosi• se relativo a rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare• se relativo a mozziconi dei prodotti da fumo	€ 25-150 € 50-300 € 75-450 € 30-150 € 60 - 300
13	Disposizioni sul conferimento di materiali inerti	€ 50-300
17 comma 2	Prescrizioni per il conferimento di sfalci e potature prodotti nell'esercizio di	

	attività professionali di cura delle aree verdi e dei giardini	€ 25-150
23 comma 1	Disposizioni relative al conferimento contenitori stradali	€ 25-150
26	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte	€ 50 – 300
28	Pulizia aree adibite a luna – park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche	€ 50 – 300
29	Concessionari di aree pubbliche	€ 50 - 300
30	Carico e scarico di merci e obbligo rimozione ingombri	€ 50- 300
31	Obblighi in caso di nevicata o forti precipitazioni	€ 50- 300
32	Volantinaggio – contenitori di materiale pubblicitario	€ 50- 300
33	Rimozione degli escrementi di cani e animali di affezione	€ 25- 150

2. Ogni ulteriore violazione al presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di € 300.
3. Il procedimento di accertamento e sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Resta in ogni caso salvo il risarcimento del danno da parte del responsabile.

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 - ABROGAZIONI E MODIFICAZIONI

1. Le norme e prescrizioni contenute nel presente Regolamento costituiscono modifica ed integrazione, a carattere prevalente, delle specifiche norme inserite:
 - nel regolamento di Polizia Urbana di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15/06/2006 risultano abrogati e sostituiti dai contenuti del presente Regolamento gli artt. 19-22-23-24).
 - nel regolamento per l'istituzione e applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 30/04/2014 ed in particolare:
 - l'art. 3 sostituito dal seguente : *“Art. 3 – Rifiuti assimilati - Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della gestione del servizio e dell'applicazione della tassa, le sostanze indicate per qualità e quantità dall'articolo 5 del Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti”*.
 - all'articolo 15 è aggiunto il seguente 3° comma: *“3. Per le utenze con produzione superiore al limite quantitativo generale di assimilazione per le quali il comune ha comunicato la soluzione di servizio e le misure organizzative atte a gestire l'utenza ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti il parametro Kd è determinato in base ai dati di produzione comunicati dall'utente o in base alla produzione effettiva se superiore.”*

ed in generale delle norme che, rilevabili in altre disposizioni e regolamenti, siano attinenti la gestione dei rifiuti come indicato nel presente regolamento.

**PRINCIPALI NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
NEL CENTRO DI RACCOLTA Art. 8 co. 12)**

Il Centro di Raccolta del Comune di San Zeno Naviglio è operante a seguito di deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 05.03.2018.

L'accesso da parte dell'utenza è garantito nei seguenti orari e giorni di apertura:

	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	Dalle 08:30 alle 12:00	
Martedì		Dalle 14:00 alle 17:30
Mercoledì	Dalle 08:30 alle 12:00	
Giovedì	Dalle 08:30 alle 12:00	
Venerdì		Dalle 14:00 alle 17:30
Sabato	Dalle 08:30 alle 12:00	Dalle 14:00 alle 16:00

Orari diversi potranno essere stabiliti dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Gestore del servizio, dandone comunicazione agli utenti, senza necessità di modificare il presente Regolamento.

ACCESSO

Possono accedere alla piattaforma ecologica soltanto:

- a) i soggetti residenti nel comune dotati di Carta Regionale dei Servizi;
- b) i titolari di utenze non domestiche ubicate nel Comune con documentazione di identificazione prevista dall'art. 196 del D. Lgs.n. 152/2006.

Durante l'orario di accesso è presente il servizio di custodia, incaricato dal Comune di San Zeno Naviglio, munito di apposita attrezzatura ed abbigliamento ai sensi delle vigenti normative antinfortunistiche, al quale è data la facoltà di:

- in caso di motivata necessità di verifica, chiedere all'utenza l'esibizione di un documento di riconoscimento;
- effettuare un accurato controllo visivo dei carichi ai fini dell'ammissione allo scarico;
- respingere i materiali qualora difformi alle prescrizioni;
- in caso di insufficienza di spazio allo stoccaggio del rifiuto, rifiutare l'accesso ed il relativo conferimento alla piattaforma, rinviando l'utente ad un periodo successivo;
- sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quanto altro presente all'interno della struttura;
- mantenere in perfetto ordine e provvedere alla pulizia sia all'interno che all'esterno del centro di raccolta ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- segnalare agli uffici comunali competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori, organizzazione e funzionalità dei servizi.

NORME DI COMPORTAMENTO

Gli utenti devono:

- prima del conferimento, separare i rifiuti per categoria merceologica e ridurli il più possibile di volume;
- conferire le frazioni differenziate, salvo l'indifferenziato e l'umido, pulite e asciutte, prive di sostanze estranee;
- rispettare le disposizioni eventualmente impartite dagli operatori del servizio;
- consentire l'identificazione dei rifiuti conferiti e la loro eventuale pesatura e registrazione;
- provvedere personalmente allo scarico dei materiali consentiti nei punti indicati;

- conferire i rifiuti separati per frazione merceologica nei corrispondenti contenitori;
- condurre i veicoli a passo d'uomo in modo da evitare situazioni di rischio, rispettando i percorsi indicati dalla segnaletica;
- impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti;
- tenersi lontani dai mezzi in fase di movimentazione materiali;
- raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di Carico/Scarico;
- evitare di ingombrare i dispositivi antincendio e di emergenza;
- in caso di emergenza attenersi alle istruzioni diffuse dagli operatori del Servizio e recarsi presso il punto di raccolta più vicino.

DIVIETI:

Agli utenti è vietato:

- abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori/spazi;
- scaricare rifiuti fuori dalla Recinzione della piattaforma ecologica;
- introdursi senza autorizzazione nei luoghi vietati agli utenti;
- conferire rifiuti speciali pericolosi o non assimilati agli urbani e in genere sostanze non conferibili al pubblico servizio; il conferente è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili;
- fumare;
- la cernita o il prelievo di rifiuti o sostanze presenti nella piattaforma.

Restano salve le ulteriori e più puntuali disposizioni del Regolamento comunale di Igiene Urbana e le sanzioni ivi previste.

TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI (D.M. 8 Aprile 2008 – D.M. 13 Maggio 2009)

	DENOMINAZIONE	CODICE C.E.R.
1.	Imballaggi in carta e cartone	15.01.01
2.	Imballaggi in plastica	15.01.02
3.	Imballaggi in legno	15.01.03
4.	Imballaggi in metallo	15.01.04
5.	Imballaggi in materiali misti	15.01.06
6.	Imballaggi in vetro	15.01.07
7.	Contenitori T/FC	15.01.10* - 15.01.11*
8.	Rifiuti di carta e cartone	20.01.01
9.	Rifiuti in vetro	20.01.02
10.	Frazione organica umida	20.01.08 – 20.03.02
11.	Abiti e prodotti tessili	20.01.10 – 20.01.11
12.	Solventi	20.01.13*
13.	Acidi	20.01.14*
14.	Sostanze alcaline	20.01.15*
15.	Prodotti fotochimici	20.01.17*
16.	Pesticidi	20.01.19*
17.	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20.01.21
18.	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20.01.23* - 20.01.35* 20.01.36
19.	Oli e grassi commestibili	20.01.25
20.	Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20.01.26*
21.	Vernici, inchiostri e adesivi, resine	20.01.27* - 20.01.28
22.	Detergenti contenenti sostanze pericolose	20.01.29*
23.	Detergenti diversi da quelli al punto precedente	20.01.30

24.	farmaci	20.01.31* - 20.01.32
25.	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01* - 16.06.02* - 16.06.03* provenienti da utenze domestiche	20.01.33*
26.	Rifiuti legnosi	20.01.37* - 20.01.38
27.	Rifiuti plastici	20.01.39
28.	Rifiuti metallici	20.01.40
29.	Sfalci e potature	20.02.01
30.	Ingombranti	20.03.07
31.	Cartucce toner esaurite	20.03.99
32.	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17*(provenienti da utenze domestiche)	08.03.18
33.	Imballaggi in materiali composti	15.01.05
34.	Imballaggi in materia tessile	15.01.09
35.	Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16.01.03
36.	Filtri olio	16.01.07*
37.	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16.02.16
38.	Gas in contenitori a pressione (limitatamente a estintori e aerosol ad uso domestico)	16.05.04* - 16.05.05
39.	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17.01.07
40.	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17.09.04
41.	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33*	20.01.34
42.	Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	20.01.41
43.	Terra e roccia	20.02.02
44.	Altri rifiuti non biodegradabili	20.02.03
45.	Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'art. 195, c.2, lett. e), del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.	